



NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

REGOLAMENTO

(Rev. 0 – Gennaio 2006)

Regolamento

Parte I

Norme generali

Articolo 1 - Presidente

È un Socio effettivo A.N.C. e, preferibilmente, non Presidente di Sezione A.N.C.

Articolo 2 - Composizione del Comitato Esecutivo

In sede di elezione degli Organi della O.V., la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo deve risultare composta da soci effettivi A.N.C.

Articolo 3 - Socio “aggregato”

Per completare i quadri operativi con talune professionalità (necessarie all’assolvimento di un compito temporaneo, altrimenti non fronteggiabile) che non esistono tra i soci A.N.C., possono essere “aggregati” specialisti che, pur non avendo i requisiti per essere soci (Carabiniere in congedo, parente maggiorene prossimo di militare dell’Arma in servizio o in congedo) desiderano fare parte della O.V.

Le condizioni sono:

- debbono possedere una specializzazione reale (es. speleologi, sommozzatori, cinofili, ecc., nei Nuclei di Protezione Civile; musicanti nei Gruppi di Volontariato; infermieri, medici, nei Gruppi Ambulanza e Protezione Civile);
- tale possibilità è da considerarsi eccezionale, cioè limitata a specifiche eventualità contingenti (addestramento, esercitazioni, emergenza);
- la partecipazione non può riguardare l’Organizzazione né la gestione della O.V. (cioè non possono ricoprire cariche sociali).

Articolo 4 - Convenzioni

Possono essere stipulate, soltanto con Enti pubblici di livello locale; con i privati, eccezionalmente, per particolari esigenze di solidarietà sociale.

Articolo 5 - Contenuto Convenzioni

Le convenzioni debbono:

- essere sottoscritte dal Responsabile dell’Ente locale richiedente il servizio e dal Presidente O.V.;
- indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del servizio, uniforme, tesserino riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese.

Articolo 6 - Principi delle Convenzioni

Gratuità, sussidiarietà, temporaneità.

Articolo 7 - Rimborso spese

L'eventuale rimborso spese previsto in convenzione, introitato per intero dalla O.V., deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per l'Organizzazione e/o per la copertura assicurativa.

L'eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute.

Sono tassativamente vietati i rimborsi forfetari o ad orario.

I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera.

Articolo 8 - Contributi alla Sezione A.N.C.

Nel caso che la O.V. utilizzi sede e strutture della Sezione A.N.C., può essere previsto che parte delle somme introitate dalle convenzioni vengano rimborsate alla Sezione stessa, quale contributo nelle spese di gestione (elettricità, affitto locali, telefono, ecc.).

Articolo 9 – Uniforme (approvata il 15 Dicembre 2005)

Quella approvata dalla Presidenza Nazionale A.N.C. e cioè:

1) CAPIS D'ABBIGLIAMENTO DI BASE

- Giaccone in GORE-TEX® con imbottitura;
- Pantalone in GORE-TEX®;
- Tuta da lavoro, due pezzi;
- Pile con collo "a lupetto";
- Maglietta tipo "polo", maniche lunghe e maniche corte;
- Berretto tipo baseball, di colore rosso;
- Berretto tipo zuccotto in pile di colore blu. Tale berretto può essere indossato solo nel periodo invernale, in emergenza o in esercitazione, ma solo in situazioni operative e mai di "rappresentanza";
- Fratino o corpetto, da utilizzare in mancanza dell'uniforme per i Nuclei neo-costituiti o per i servizi interni al campo (pulizie, cucina, ecc.). I fratini e i corpetti sono solo quelli in vendita dalla Presidenza Nazionale.

2) ACCESSORI

- Corpetto di colore giallo alta visibilità, da tenere all'interno delle autovetture di servizio, in conformità con le attuali norme del Codice della Strada;
- Zainetto tattico di colore rosso;

- Guanti da lavoro;
- Guanti invernali di colore blu scuro o nero;
- Scarponcini tipo militare a norma di colore scuro;
- Cinturone tipo militare in cordura di colore blu;
- Astucci porta attrezzatura di colore blu da applicare al cinturone di cui al capo precedente;
- Fazzoletto in cotone da collo;
- Sciarpa invernale a rete tipo militare di colore blu;
- Cintura per pantaloni di colore blu, in cordura, con fibbia di metallo senza loghi.

Il presente articolo recepisce e conferma la “Circolare esplicativa sull'utilizzo dei segni distintivi dell'uniforme di Protezione Civile A.N.C.”, apparsa sul sito www.ancsecov.it nel Giugno 2005.

Gli Ispettori Regionali, i Delegati Regionali al Volontariato, i Presidenti dei Nuclei, vigileranno sulla puntuale osservanza della normativa in argomento, verificando in particolare che:

- compatibilmente con condizioni del contesto in cui si sta operando, l'uniforme sia sempre pulita e portata con dignità e rispetto;
- l'uniforme sia portata solo dai Volontari regolarmente iscritti al Nucleo e solo durante le attività di servizio;
- sia salvaguardato il “decoro dell'uniforme” con divieto di capelli lunghi, barba incolta ed orecchini per gli uomini; le donne dovranno portare i capelli raccolti e, per motivi di incolumità personale, evitare vistosi anelli ed orecchini pendenti. I Volontari che contravverranno a tali disposizioni, saranno passibili di sanzioni disciplinari secondo la normativa di dettaglio predisposta dai singoli Nuclei.

Tutti gli acquisti di capi d'abbigliamento e di accessori dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni fornite. Eventuali violazioni saranno punite con la sospensione del Nucleo dall'elenco delle Organizzazioni aderenti all'Associazione Nazionale Carabinieri. Tutto il materiale acquistato fino alla data del 16 Dicembre 2005 potrà essere utilizzato “ad esaurimento”. Tuttavia, in caso d'impiego per eventi d'interesse nazionale, la Presidenza A.N.C., nei criteri di allerta e d'impiego, terrà conto del grado di conformità delle uniformi dei Nuclei alla presente normativa.

Articolo 10 - Distintivi

Al di fuori di quelli espressamente previsti per l'uniforme, non sono ammessi altri distintivi. In particolare, è vietato l'uso della fiamma dell'Arma, scudetti, gradi militari o simili, tubolari sulle spalline e quant'altro si richiami all'abbigliamento impiegato dall'Arma in servizio.

Articolo 11 - Identificazione dell'incarico

Sul petto a destra, su apposito cartellino, dovrà essere specificato l'incarico ricoperto (es.: Presidente, Coordinatore di Settore, Caposquadra, Soccorritore, ecc.) oltre che il nominativo del volontario.

Articolo 12 - "Logo" A.N.C.

Le O.V. A.N.C. sono autorizzate all'uso del "logo" A.N.C. nella corrispondenza, sulle uniformi e sugli automezzi.

Per l'eventuale realizzazione di articoli identici a quelli realizzati dalla Presidenza Nazionale, è necessaria la preventiva autorizzazione della stessa, anche perché il "logo" A.N.C. è registrato.

Articolo 13 - Automezzi A.N.C.

Sugli automezzi deve essere affisso su ciascuna fiancata l'apposito "logo" realizzato dalla Presidenza Nazionale A.N.C. La "livrea" dei medesimi deve essere completata con l'applicazione sulla carrozzeria (verniciata di bianco) di una "saetta" rossa del tipo "Radiomobile".

Articolo 14 - Denominazione

Per gli automezzi e la corrispondenza in generale, deve essere utilizzata esclusivamente la denominazione approvata dalla Presidenza Nazionale (es. "Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. – località"). Anteporre la dicitura A.N.C. (in sigla o per esteso), crea solo confusione in chi legge ed è perciò da bandire.

Articolo 15 - Paletta segnaletica

L'uso della paletta segnaletica è consentito soltanto quando espressamente previsto dalla Convenzione. La paletta, di proprietà dell'Ente territoriale locale, deve essere impiegata per il periodo di durata del servizio e dovrà essere restituita al termine dello stesso.

Articolo 16 - Circostrizione territoriale nell'attività delle O.V.

In analogia alla Sezione nell'ambito della quale è stata costituita, la O.V. esplica attività di volontariato in una circostrizione territoriale definita.

Interventi esterni alla circostrizione stessa debbono:

- se programmati, esserlo di concerto con le Sezioni competenti per territorio;
- per emergenze o necessità non fronteggiabili con personale del luogo, essere portate a conoscenza preventivamente agli organi A.N.C. competenti (Sezione, Coordinatore provinciale) ed al Presidente della Federazione provinciale O.V.

Articolo 17 - Consistenza numerica delle O.V.

L'esigenza di diversificare la presenza delle O.V. sul territorio, richiede che venga posto un limite alla loro consistenza numerica.

Da qui, l'esigenza:

- per le O.V. ubicate in piccoli centri, di contenere il numero degli aderenti alla O.V. a non più di 50;
- nei centri maggiori, tale numero è bene non superi le 100 unità.

Articolo 18 - Adesione ad altri organismi di volontariato

È precluso alla O.V. ogni rapporto di affiliazione o di subordinazione ad altre Organizzazioni di Volontariato nazionali, regionali e provinciali. Il collegamento potrà essere fatto soltanto dalle Federazioni provinciali, salvaguardando l'autonomia operativa. Nell'organizzazione militare, il riferimento è il raggruppamento tattico dei Carabinieri nell'ambito del Reggimento, cioè: i reparti CC mantengono autonomia operativa, ma coordinati a livello superiore.

Eventuali affiliazioni o subordinazioni in atto dovranno essere immediatamente revocate.

Articolo 19 - Sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni, ancorché previste per le ONLUS dalla legislazione vigente, debbono essere concordate a livello locale con molta cautela e, comunque, in maniera che non impegnino in alcun modo l'A.N.C.

L'uso eventuale del nominativo o del logo dello sponsor sull'uniforme deve essere discreto nel contenuto e nelle dimensioni.

Articolo 20 - Relazioni periodiche

La O.V. deve inviare alla Federazione provinciale o, in mancanza di questa, alla Presidenza della Consulta Nazionale O.V. A.N.C.:

- trimestralmente, una relazione sull'attività svolta, gli obiettivi etici raggiunti e copia delle convenzioni stipulate nel periodo;
- entro il mese di febbraio, copia del bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea.

L'osservanza di tale procedura non esime dalle responsabilità connesse alle eventuali irregolarità formali e sostanziali imputabili alla O.V.

Articolo 21 - Norme operative

Le norme operative e d'impiego (Parte II del Regolamento) predisposte dalla O.V. devono essere approvate dalla Consulta Nazionale O.V. A.N.C. o, nelle more della istituzione, dalla Presidenza Nazionale A.N.C.